

Roma, 23 dicembre 2008



**Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali**

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti
del lavoro
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma*

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0018612

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – risposta istanza di interpello in materia di previdenza marittimi e assicurazione obbligatoria IPSEMA.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza d'interpello per conoscere il parere di questa Direzione in ordine al corretto inquadramento previdenziale del socio di una società in nome collettivo, che svolge due distinte attività nel settore marittimo.

In particolare si chiede se detto socio, iscritto alla Gestione speciale dei commercianti presso l'INPS per l'attività di noleggio di piccole imbarcazioni da diporto, possa contemporaneamente essere iscritto all'assicurazione generale obbligatoria, quale marittimo, per i periodi in cui il medesimo effettui attività di trasporto passeggeri, dal porto ad una spiaggia locale, con una motobarca iscritta nei registri delle “navi minori e galleggianti” ed iscrizione dello stesso nel c.d. “ruolino di equipaggio”.

Si chiede inoltre se lo svolgimento di tale ultima attività comporti l'obbligo assicurativo del socio imbarcato presso l'IPSEMA.

In relazione a quanto sopra, acquisito il parere della Direzione generale Politiche Previdenziali, dell'INPS e dell'IPSEMA, si osserva quanto segue.

Con riferimento al primo quesito è opportuno evidenziare che i soci, operanti in via prevalente nell'ambito dell'attività di noleggio di piccole imbarcazioni da diporto, sono iscritti ai sensi dell'art. 1 della L. n. 1397/1960 presso la Gestione speciale INPS degli esercenti attività commerciali.

Ciò che rileva, infatti, ai fini dell'iscrizione presso detta Gestione, è la partecipazione al lavoro aziendale, in modo personale e con carattere di abitualità e prevalenza.

Diversamente, l'obbligo di iscrizione presso l'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS sussiste, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 413/1984, per i lavoratori marittimi imbarcati sulle “navi

minori e galleggianti”, qualora queste ultime siano di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate o con apparato motore superiore ai 25 cavalli asse o 30 cavalli indicati (cfr. art. 5, lett. b, L. n. 413 cit.).

Si precisa, inoltre, che il c.d. “ruolino di equipaggio”, è un documento di bordo annesso alla licenza delle navi minori (art. 17, D.M. 6 luglio 1974), avente la finalità prioritaria di determinare gli elementi utili per la riscossione di contributi da parte dell’Istituto previdenziale (v. INPS circ. n. 193/1997).

Ciò premesso è possibile affermare che nell’ipotesi in cui una società eserciti direttamente una nave rientrante nel novero di cui all’art. 5 della L. n. 413/1984 (ivi comprese, le “navi minori e galleggianti” di cui all’art. 5, lett. b, della citata L. n. 413), nonché sussista formale dichiarazione di armatore (artt. 265 e ss. cod. nav.), ovvero qualora la medesima società sia proprietaria della nave (art. 272 cod. nav.), trova applicazione, ai fini previdenziali, la disposizione di cui all’art. 12 della Legge citata, secondo cui è soggetto all’obbligo contributivo previsto per i marittimi anche *“l’armatore e il proprietario armatore che faccia parte dell’equipaggio della nave dai medesimi gestita”*.

Ne deriva che, qualora la società di cui faccia parte il socio, rivesta altresì la figura di armatore della nave condotta dallo stesso socio quale membro dell’equipaggio, quest’ultimo è assoggettato all’obbligo di contribuzione di cui sopra, ai sensi dell’art. 12 della L. n. 413/1984 (v. INPS circ. n. 56/1988, punto 10).

Si osserva altresì che la disposizione di cui all’art. 6 lett. e della L. n. 413 esclude dall’ambito di applicazione della stessa – e quindi dall’obbligo contributivo all’assicurazione generale IVS presso l’INPS – i *“soggetti che in virtù del rapporto di lavoro esplicano contemporaneamente attività marittima con carattere accessorio rispetto all’attività principale”*.

Detta norma, applicabile alle sole ipotesi in cui l’attività di marittimo venga svolta in via accessoria rispetto ad un’attività principale, non può tuttavia essere riferita alle ipotesi in cui l’attività lavorativa trovi la sua causa nel contratto di società. Pertanto, nel caso di socio iscritto alla Gestione commercianti che rivesta altresì la qualità di armatore, si ritiene che lo stesso debba essere iscritto ad entrambe le Gestioni previdenziali in virtù dell’art. 12 richiamato, sempre che l’attività di esercente attività commerciale (noleggiante) sia abituale e prevalente rispetto all’attività marittima dell’armatore imbarcato.

Qualora il socio imbarcato non rivesta anche la qualità di armatore, si ritiene parimenti compatibile l’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, in qualità di lavoratore marittimo, ai sensi dell’art. 4, comma 2 lett. a, L. n. 413/1984. Ciò in quanto, come appena rilevato, l’esclusione operata dall’art. 6, lett. e, riferendosi esclusivamente ad un

“*rapporto di lavoro principale*”, non può includere l’attività lavorativa svolta nella società in nome collettivo in virtù del rapporto societario.

Resta inteso che l’affermata compatibilità tra il sistema previdenziale dei lavoratori marittimi di cui alla L. n. 413 e la Gestione speciale INPS degli esercenti attività commerciale sussiste soltanto se l’attività di marittimo venga svolta in modo accessorio e compatibile rispetto all’esercizio prevalente e abituale dell’attività commerciale. In caso contrario il socio sarà iscritto, a fini previdenziali, esclusivamente presso l’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, in qualità di marittimo, ai sensi dell’art. 4, comma 2 lett. a, L. n. 413/1984.

Infine, con riguardo al secondo quesito, concernente l’iscrizione del socio presso l’IPSEMA, è possibile affermare che il suddetto obbligo assicurativo discenda dal citato art. 4, comma 2 lett. a, L. n. 413/1984. Tale norma comporta infatti una sostanziale equiparazione – ai fini previdenziali – del marittimo facente parte dell’equipaggio alla posizione del lavoratore dipendente, a prescindere dall’esistenza del contratto di arruolamento ed in considerazione dei rischi connessi alla navigazione.

Si ritiene, pertanto, giustificata l’estensione della copertura assicurativa infortunistica IPSEMA dei soci purché si tratti, in primo luogo, di personale iscritto nelle matricole della gente di mare. Tale ultimo requisito consente infatti di coordinare le previsioni del T.U. n. 1124/1965 (che riferisce l’obbligo assicurativo esclusivamente ai lavoratori dipendenti) con la L. n. 413/1984, costituendo l’esercizio della navigazione a scopo professionale elemento centrale per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Tale interpretazione risulta peraltro valida in quelle forme societarie (in nome collettivo e in accomandita semplice) in cui sussiste una relativa autonomia del patrimonio e sul piano della responsabilità, in linea di principio, si è in presenza di obbligazioni assunte dall’intero gruppo di cui rispondono anche i soci. In tale fattispecie, infatti, risulta più agevole riferire direttamente alla posizione contrattuale dei soci stessi i rischi e gli obblighi connessi allo svolgimento delle attività sociali, anche ai fini della tutela previdenziale ed assistenziale.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

VM